

mento citato verso la Repubblica Slovacca, le isole Salomone, il Gabon, il Madagascar, il Laos, le Bahamas, il Congo, le isole Comore, l'isola di Dominica, il Senegal, il Perù, la Giamaica, il Vietnam, il Libano, il Myanmar, la Costa d'Avorio, il Suriname, la Repubblica Dominicana, la Lituania, la Guyana e il Mali.

2. In deroga all'articolo 8, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 594/91, sono consentite le esportazioni dalla Comunità di altri clorofluorocarburi completamente alogenati, di tetracloruro di carbonio e di 1.1.1-tricloroetano di cui all'articolo 2 del regolamento citato verso

Hong Kong, la Giordania, la Turchia, il Nicaragua, l'Uruguay, Malta ed il Sudan.

Articolo 3

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione